

## ASSEGNO FAMILIARE E SECONDO MATRIMONIO

*Gentile avvocato,*

*ho divorziato da mia moglie circa 6 anni fa. Dal nostro matrimonio è nata una bambina che oggi ha 10 anni ed è stata affidata alla madre.*

*A titolo di concorso nel suo mantenimento devo versare mensilmente la somma di 520 Euro rivalutabili annualmente.*

*Circa un anno e mezzo fa mi sono risposato e da qualche mese sono padre di un secondo figlio. La mia attuale moglie ha dovuto smettere di lavorare per potersi occupare a tempo pieno del nuovo nato ed io ora devo provvedere interamente al mantenimento di entrambi, oltre che della mia prima figlia.*

*Un amico mi ha detto di aver ottenuto, proprio per un caso analogo al mio, una diminuzione dell'assegno di mantenimento del figlio nato durante il primo matrimonio. Può dirmi se la cosa è fattibile anche per il mio caso? Nell'affermativa cosa devo fare?*

Federico D.V.

Caro Federico,

il Suo caso ci permette di affrontare il delicatissimo profilo dell'incidenza che la costituzione di una nuova famiglia da parte del divorziato può assumere nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio. Il problema è tutt'altro che infrequente dato il proliferare di nuove unioni nell'ambito delle cosiddette "famiglie allargate".

Occorre preliminarmente rilevare che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, **per quanto possibile**, a quello goduto in precedenza ( sul punto si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3363/93).

E' noto altresì che il dovere di provvedere al mantenimento, educazione ed istruzione della prole, secondo il precetto dell'art. 143 Codice Civile , impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio , di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli , non riconducibili al solo obbligo alimentare , ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo , sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Va ancora considerato che , ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori , il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 Codice Civile , dalla capacità economica di ciascun genitore la quale va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno , costituito, oltre che dai redditi da lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità ; quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale , i proventi di qualsiasi natura percepiti.

Da quanto precede è quindi evidente che , dimostrando in sede di ricorso - per la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.898/70- il mutamento delle Sue condizioni economiche, Lei potrebbe ottenere una diminuzione dell'assegno di mantenimento spettante alla sua primogenita , che dovrà comunque tendenzialmente rispecchiare i criteri sopra richiamati che la legge e la giurisprudenza richiedono per la tutela del minore in questo campo.

Debbo però, per completezza, segnalarLe che recentemente la Suprema Corte, chiamata ad esprimere il proprio giudizio in un caso molto simile al Suo ha ritenuto che :” *La formazione di una nuova famiglia non legittima, di per sé, una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza , in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della*

*prole*” ( Cass 15065 del 22.11. 2000).

Pur rilevando che l’inciso “ *di per sé*” della sentenza succitata lascia spazio all’interprete per lavorare a favore della tesi qui sostenuta , dobbiamo altresì considerare che l’orientamento della Corte di Cassazione non appare facilmente condivisibile.

Invero la costituzione di una nuova famiglia , non può ritenersi *sic et simpliciter* “una scelta” e non una necessità, soprattutto quando, come nel caso al nostro esame , la volontà di legalizzare l’unione con il vincolo matrimoniale nasce , probabilmente , dalla nascita di un altro figlio.

Se così fosse , si arriverebbe all’assurdo di considerare i figli del primo matrimonio come “di serie A” e quelli del secondo “ di serie B”, violando, sul punto il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.

La pretesa di conservare ai figli nati dal primo matrimonio il tenore di vita del quale godevano in costanza di matrimonio è un obiettivo tendenziale , come dimostrato dal fatto che lo stesso precedente richiamato nella parte iniziale di questo scritto ( Cassazione 3363/1993) ne impone il perseguimento “ *per quanto possibile*”.

Le considerazioni sopra svolte assumono maggiore pregnanza allorché si ponga mente al fatto che , come i figli nati dal primo matrimonio, ben potevano vedere ridotte le risorse a loro disposizione a seguito della nascita di altri fratellini o sorelline , così potranno subire un deterioramento se uno o entrambi i genitori , con altri partner procreeranno altri figli.

A mio parere quindi il tentativo da parte Sua può essere effettuato, nelle forme sopra indicate, con l’avvertimento che certamente ad un genitore che scelga di aumentare la prole potrà e dovrà chiedersi un maggiore sacrificio economico , comunque rapportato -in difetto di adeguate sostanze e redditi- all’effettiva capacità di produrre entrate.